

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Generale

Servizio legislativo

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 13- 14 dicembre 2007

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo ottobre - dicembre 2007

A cura di: Anna d'Ambrosio
Daniela Dragonetti

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo ottobre - dicembre 2007

| <u>Sent.</u> | <u>Giudizio</u> | <u>Ricorrente</u> | <u>Resistente</u> | <u>Esito favorevole</u> | <u>Materia</u> |
|--------------|------------------------|---|---|-------------------------|---|
| n. 359 | Principale | Tribunale di Ragusa | Sicilia | Stato | Coordinamento finanza pubblica |
| n. 365 | Principale | Stato | Sardegna | Stato | Statuto speciale |
| n. 373 | Principale | Presidente del consiglio dei ministri | Sardegna | Regione | Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni |
| n. 378 | Principale | Presidente del consiglio dei ministri; Trento | Presidente del consiglio dei ministri; Trento | Stato - Provincia | Ambiente |
| n. 380 | Conflitto attribuzione | Sicilia | Presidente del consiglio dei ministri | Stato | Ambiente |
| n. 401 | Principale | Trento, Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio | Presidente del consiglio dei ministri | Stato - Regioni | Appalti e lavori pubblici |

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 - 31 ottobre 2007, n. 359

Materia: Coordinamento finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, Cost.

Ricorrente/i: Tribunale di Ragusa (ordinanza n. 306/2006)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

La norma censurata dispone che «Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le Attività socialmente utili (A.S.U.), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore A.S.U.) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (A.S.U.), pari a 86 ore».

In base all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 468/1997 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i lavoratori socialmente utili, percettori di trattamenti previdenziali previsti dallo stesso decreto legislativo, «sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute

previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».

La Regione Siciliana - titolare, ai sensi dello Statuto di autonomia, della competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» ha introdotto un criterio di calcolo dei predetti importi integrativi affatto diverso, assumendo come base di computo la retribuzione mensile spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali, decurtato dell'assegno per i lavori socialmente utili, e dividendo l'importo risultante non più per il numero di ore mensili previsto per i dipendenti del soggetto utilizzatore ma per la differenza tra l'orario convenzionale mensile dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, fissato in 86 ore.

La Corte ha giudicata la questione fondata osservando che la nuova disciplina introdotta dalla norma censurata comporta un consistente incremento dei corrispettivi delle prestazioni lavorative eccedenti la durata ordinaria e, quindi, un rilevante aumento di spesa anche per la Regione resistente, a fronte del quale è prevista la copertura finanziaria soltanto per l'esercizio 2003.

Tale disciplina, oltre a confliggere con la previsione dell'art. 191 del dlgs. 267/2000 secondo cui «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5», si pone in aperto contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., perché non indica né l'ammontare della nuova e maggiore spesa né i mezzi per farvi fronte.

Per la Regione Siciliana, infatti, l'art 17, secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

Il che comporta che il legislatore regionale, non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (sent. 54/1958; 30/1959; 31/1961; 96/1966; 47/1967; 135/1968; 123/1975).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 365

Materia: Statuto speciale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 16, 101, 117, commi 1, 2, lett. a), d), h) l), 120, 132, 133, 138, Cost.; artt. 3, 4, 50, 54 Statuto regione Sardegna

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 92/2006)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera *a*), e 3, rubrica legge Regione autonoma della Sardegna 7/2006 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale della rubrica;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «e di sovranità»;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera *a*), limitatamente alle parole «e di sovranità»;
- inammissibili le questioni degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera *a*), e comma 3, nonché della stessa rubrica sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere *a*), *d*), *h*) e *l*), 120, 132, 133, e 138, Cost. e degli artt. 3, 4, 50 e 54 statuto speciale

Annotazioni:

Le disposizioni impugnate sono inserite nella disciplina di un apposito organo istituito per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto per la Regione Sardegna, da trasmettere al Consiglio regionale in modo che questi possa poi deliberare un disegno di legge costituzionale da sottoporre al Parlamento nazionale per la sua adozione.

Le disposizioni censurate si riferiscono ad un «nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» ed impongono al predetto progetto di enunciare i «principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti dell'autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse con la specificità dell'isola».

Lo stesso progetto è legittimato ad indicare «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale».

Per il ricorrente l'utilizzazione del termine "sovranità" disattenderebbe, in primo luogo, la logica dello statuto speciale di autonomia e, ancor prima, la stessa Costituzione, che (a cominciare dall'art. 114 Cost.) fa riferimento alle Regioni «sempre e solo in termini di autonomia, mai in termini di sovranità», essendo quest'ultima riferita esclusivamente al "popolo" inteso come intera comunità nazionale.

Inoltre, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 54 dello statuto e con l'art. 138 Cost. e non risulterebbero compatibili con i fondamentali principi costituzionali, in quanto considerando e valorizzando elementi etnici, culturali, ambientali, sembrerebbero dirette a «definire situazioni soggettive privilegiate per una categoria di soggetti dell'ordinamento nazionale» e a «rivendicare poteri dell'ente Regione a livello di indipendenza e comunque di svincolo da condizionamenti ordinamentali nell'ambito dell'assetto della Repubblica risultante dall'attuale Carta costituzionale».

La corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure prospettate nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h), e l), 120, 132, 133 e 138 Cost. e degli articoli 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto, mentre la delibera governativa di impugnazione della legge regionale conteneva la puntuale indicazione del motivo dell'impugnativa e la individuazione di adeguati parametri costituzionali e statutari ritenuti violati, la indicazione della grande pluralità di ulteriori parametri a cui si riferisce la memoria dell'Avvocatura è nella sostanza in conferente.

E' stata invece disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla ritenuta non lesività delle disposizioni censurate.

La Corte ha ritenuto, infatti, che queste ultime concretamente delimitano l'area della proposta che può essere elaborata dalla apposita Consulta per poi successivamente trasformarsi nel disegno di legge regionale di revisione dello statuto speciale, sicché sarebbe riduttivo considerare che da una simile proposta non scaturisca alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi di revisione costituzionale.

Nel merito la Corte ha giudicato costituzionalmente illegittime le norme impuginate, limitatamente alle parole «e sovranità», osservando che contrasta con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 Cost. e con l'art. 1 dello statuto speciale il fatto che la rubrica della legge regionale n. 7/2006 assuma come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, in quanto un contenuto legislativo del genere produrrebbe una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 9 novembre 2007, n. 373

Materia: Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 48, 117, secondo comma, lettere *f*), *h*), *l*), *m*) e *p*), e 118 Cost.; art. 56 Statuto speciale per la Sardegna

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 93/2006)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Art. 3, comma 1, lett. *b*), legge Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «(Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione

Annotazioni:

Preliminarmente la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, osservando che il ricorso introduttivo pone esplicitamente al centro delle doglianze manifestate il presunto superamento dei limiti di cui all'art. 3, lettera *b*), dello statuto speciale della Sardegna, ponendo in rilievo che la norma impugnata, se interpretata come ritiene il ricorrente, avrebbe l'effetto di intaccare la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie elencate nell'art. 117, secondo comma, Cost. (organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è sancita anche dallo statuto speciale.

E' stata invece dichiarata inammissibile la censura riferita all'art. 48 Cost., in quanto priva di motivazione specifica.

Nel merito la questione dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Sardegna n. 8/2006, il quale dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal d.lgs. 267/2000, sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso non è stata giudicata fondata.

La questione è risultata a giudizio della Corte proposta su una premessa interpretativa - quella che la genericità della formulazione della norma censurata possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni

attribuite ai prefetti e alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - erronea.

Posto, infatti, che la norma impugnata modifica una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, alla stessa, secondo i comuni criteri interpretativi, la Corte osserva che deve essere attribuito un significato coerente con il contesto in cui essa si inserisce e, nella specie, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari.

E' stato, quindi, escluso che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa di cui all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale, che le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 14 novembre 2007, n. 378

Materia: Ambiente

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 8, numeri 5, 15 e 16, e 9, numero 9 e 10, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e art. 117, primo e secondo comma, lettera a) e s) della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (26/2005 e 1/2006); Provincia autonoma di Trento (40/2006)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento e Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia); legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4); varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 8, comma 14, e 9, commi 2, 3 e 11, l'infondatezza della questione relativa all'art. 8, comma 15, l'inammissibilità della questione relativa all'art. 10 della LP 10/2004, e l'estinzione del giudizio in ordine alle questioni relative all'art. 15, comma 2 della LP 10/2004, alla LP 17/2005 e all'art. 1, commi da 483 - 492, della legge 266/2005.

Annotazioni:

La Corte dichiara in via preliminare l'estinzione del giudizio, in relazione alla materia delle grandi derivazioni idroelettriche, poiché alla luce della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal d.lgs.289/2006 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni), sia il Presidente del Consiglio dei ministri che la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi.

La Corte esamina quindi solo i profili del ricorso (n. 26/ 2005) proposto dallo Stato avverso la legge provinciale 10/2004 riguardanti la disciplina dei rifiuti e quella della conservazione degli habitat naturali.

In via preliminare la Corte si sofferma sul problema del riparto di competenze e sul punto osserva che quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti (in questo senso - in relazione alla distinzione tra reato edilizio e reato ambientale - cfr. ordinanza n. 144/2007). Oggetto di tutela, come si evince dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è quindi stato affidato in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue secondo la Corte che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. La Corte fa altresì notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inserisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

La Corte sottolinea però che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano tuttavia coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati; l'ambiente è per tale ragione indicato come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (cfr. sentenza n. 246/2006). La segnalata particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia.

Per quanto riguarda il settore rifiuti la Corte osserva che la materia dei rifiuti non può farsi rientrare nella nozione di urbanistica e piani regolatori, né in quella di igiene e sanità, di cui allo statuto della Provincia autonoma di Trento. Essa non può che ricadere nella competenza dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., il quale prevede una competenza esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema. Tale competenza esclusiva non esclude naturalmente che lo Stato possa anche attribuire alla Provincia funzioni al riguardo. Ed è da ricordare a questo proposito che già l'art. 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ripreso poi dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attribuiva alle Regioni le competenze concernenti la gestione dei rifiuti, e che le norme statali di attuazione delle direttive comunitarie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, non fanno eccezione a questo principio (ad esempio per quanto concerne i piani di adeguamento delle discariche). Occorre inoltre precisare, in relazione a tale argomento, che le norme statali di cui si discute sono norme di attuazione di direttive comunitarie, che la Provincia autonoma è tenuta ad osservare.

La Corte ritiene costituzionalmente illegittimo il comma 14 dell'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento 10/2004 per contrasto con le previsioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003, tenuto conto che esso crea un regime alternativo a quello predisposto dallo Stato in attuazione di direttive comunitarie: la norma dispensa infatti sia dalla data di scadenza (31 dicembre 2006) per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento dello discariche stesse.

In riferimento all'ipotesi del rinvenimento di una discarica o di uno stoccaggio di rifiuti abusivi, il comma 15 dell'art. 8 della LP Trento n. 10/2004, prevede poi che si può procedere alla bonifica del sito e che «per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazioni delle garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), tranne che per i rifiuti allontanati dal sito» (paragrafo 1-ter, lettera c). La disposizione, secondo la Corte se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla «movimentazione» in sito dei rifiuti, e non alla loro «raccolta e trasporto», come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», non presenta profili di lesività. Infatti, le norme statali di cui agli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, si riferiscono solo alla «raccolta ed al trasporto» dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Lo conferma, del resto, l'art. 193, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, secondo il quale «la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto». Quindi la Corte ritiene che la dizione usata dal legislatore provinciale deve, in altri termini, considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.

In materia di SIC e ZPS, occorre invece distinguere la «individuazione» dei siti di importanza comunitaria, dalla «designazione» delle zone speciali di conservazione, posto che «individuazione» e «designazione» esprimono, come si

evince anche dai commi 1 e 3 dell'art. 9 della LP Trento 10/2004, due concetti diversi, consistendo l'individuazione nella pura indicazione del sito, e costituendo, invece, la "designazione" l'atto che sottopone la zona prescelta ad uno speciale statuto vincolistico, consistente nell'adozione di speciali "misure di conservazione". In altri termini, secondo la Corte, la parola "designazione", utilizzata nella direttiva 92/43/CEE ha lo stesso significato che l'ordinamento nazionale ha tradizionalmente attribuito all'espressione "istituzione di un'area protetta". Dunque, la "designazione" di quella particolare area protetta che è stata classificata come zona speciale di conservazione (le ZPS, come i parchi e le riserve, sono classificate come "aree protette"), non può essere effettuata unilateralmente dalla Giunta provinciale, ma deve essere effettuata dallo Stato d'intesa con la Provincia autonoma, secondo il principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 349/1986, integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa». Se ne deve dedurre che i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale 10/2004 sono costituzionalmente illegittimi.

Infine per la consulta l'art. 9, comma 11 della LP Trento 10/2004, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto, nell'attribuire al Presidente della Giunta in materia di zone a protezione speciale, il potere di interloquire con la Commissione europea, contrasta con l'art. 1, comma 5 della legge 349/1986, il quale è pienamente ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale, confermando il principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea. La Provincia autonoma di Trento non può pertanto ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Quanto all'art. 10 della legge provinciale 10/2004, la Corte ritiene le censure inammissibili, poiché il ricorrente considera le norme contenute in tale come consequenziali a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9, mentre esse sono consequenziali al comma 5 del medesimo articolo, comma che non è stato oggetto di impugnazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5 - 14 novembre 2007, n. 380

Materia: Ambiente

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 14, lettere f), i), e n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana; art. 118 della Costituzione; artt. 2, comma 1, lettera i), in relazione all'allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo 59/2005 e art. 132 della legge della Regione Sicilia 3 maggio 2001 n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001).

Ricorrente/i: Regione Siciliana (3/2007)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29, 30

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto

Annotazioni:

La Corte ritiene il ricorso inammissibile in quanto sostenuto da un'argomentazione che si fonda su un'inesatta rappresentazione del riparto di competenze tra Stato e Regione Siciliana in materia di ambiente.

La Corte sottolinea al riguardo quanto più volte delineato, in via generale, sui confini della materia «tutela dell'ambiente», affermando ripetutamente che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sentenza n. 32/2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247/2006).

In realtà secondo la consulta, che in proposito richiama la propria giurisprudenza sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale" (sentenza n. 32/2006, nn. 336, 232, 214, e 62 del 2005, n. 259/2004, nn. 507 e 54 del 2000, n. 382/1999, n. 273/1998).

Tale impostazione è stata ribadita anche con riferimento ad una Regione ad autonomia speciale quale la Sardegna, che nel proprio statuto reca come materia di competenza esclusiva l'edilizia e l'urbanistica e come materie di competenza concorrente il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile, in quanto questo insieme di competenze «non comprende ogni disciplina di tutela ambientale» (sentenza n. 65/2005).

Alla luce di tale premessa la Corte trova infondata la tesi della ricorrente circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia infatti, le competenze previste dall'art. 14, lettere f), i), e n), e dall'art. 17, lettera b), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo esauriscono. Né potrebbero derivare alla Regione più ampie forme di autonomia dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001. Viene, quindi, a mancare il presupposto stesso per l'applicazione del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle amministrative invocato dalla ricorrente.

Si tratta, comunque, per la Corte di un'argomentazione inconferente con la questione da cui trae origine il conflitto, infatti la lesione lamentata si sostanzia e si esaurisce nella presunta erronea applicazione della legge negli atti impugnati, senza che questi ultimi, per il loro contenuto e i loro presupposti, appaiano idonei ad arrecare da soli - e non già in quanto esecuzione (eventualmente) errata della legge - pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente. Va ribadito quindi il principio secondo il quale quando «il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato» (sentenza n. 497/1997).

Inammissibile è secondo la Corte anche la censura relativa alla violazione dell'art. 118 della Costituzione in quanto non è in alcun modo corredata dalla motivazione delle ragioni che l'avrebbero determinata.

Anche l'ultima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, comma 1, lettera i), in relazione all'allegato V, n. 2) e 17, comma 2, del decreto legislativo 59/2005 e dell'art. 132 della legge regionale Sicilia 6/2001 è giudicata inammissibile. La Regione, infatti, lamenta la illegittimità degli atti amministrativi impugnati per vizio di incompetenza derivante da una violazione di legge ordinaria, ma non indica l'attribuzione costituzionale che ritiene sia stata lesa. Tale indicazione è necessaria affinché il ricorso proposto possa assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni. «Le Regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenza n. 27/2006).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 19 - 23 novembre 2007, n. 401

Materia: Appalti e lavori pubblici

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 Cost.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 86/2006), Regioni Toscana Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1; 122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Esito del giudizio:

La Corte ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole «province autonome»;

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006;
- inammissibili e infondate le restanti questioni

Annotazioni:

La Corte ha ritenuto opportuno, in via preliminare, ricostruire l'iter normativo che ha portato all'emanazione del d.lgs. n. 163/2006 e dei successivi decreti correttivi.

Con l'art. 25 della legge 62/2005 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), il Governo è stato delegato ad adottare «uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi». Ciò nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: «a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea; b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici».

L'emanazione della legge di delega e del successivo decreto legislativo è stata, pertanto, imposta soprattutto dalla necessità di attuare nel nostro ordinamento le prescrizioni sancite a livello comunitario per il perseguimento di precise finalità.

In particolare, l'adozione della direttiva 2004/18/CE è stata guidata dall'esigenza di procedere alla raccolta in un unico testo - al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 - delle direttive del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del 14 giugno 1993, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

La finalità perseguita con la direttiva n. 2004/18/CE è stata, in primo luogo, quella di garantire che nei singoli ordinamenti nazionali l'aggiudicazione degli appalti per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico avvenisse nel rispetto dei principi del Trattato ed, in particolare, dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei «principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza».

Si è voluto, infatti, assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza anche mediante «regole dettagliate» volte a garantire «procedure di gara concorrenziali a livello della Unione europea» (Comunicazione interpretativa della Commissione, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», del 1° agosto 2006).

La stessa Corte di giustizia delle Comunità europee ha, inoltre, più volte sottolineato - sia pure con riferimento a particolari settori, ma con affermazioni di portata generale - che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ha come fine essenziale «di proteggere gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano

offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro e, a tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti sia la possibilità che un'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da considerazioni non economiche» (sent. 27 novembre 2001, nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99).

Ne consegue che tale amministrazione è tenuta ad osservare «il principio di parità di trattamento degli offerenti», nonché l'«obbligo di trasparenza» al fine di garantire il rispetto del «divieto di discriminazione in base alla nazionalità».

Con la direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, il legislatore comunitario - «in occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» - ha ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla raccolta delle disposizioni previste dalla predetta direttiva in un unico testo.

Il legislatore comunitario ha, inoltre, affermato che una delle ragioni principali per cui si è reso necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è stato «il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione».

In questo ambito, dunque, viene anche in rilievo un altro, ma connesso, aspetto relativo alla tutela della concorrenza: l'esigenza di prevedere misure di liberalizzazione dei settori sopra indicati finalizzate a garantire la graduale e completa apertura dei mercati alla libera concorrenza (sent. 336/2005).

Al fine di dare attuazione alla suddetta normativa comunitaria e alla legge delega n. 62/2005, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

Su tale schema il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 febbraio 2006, ha reso il parere richiesto, proponendo talune modifiche e integrazioni.

In relazione allo stesso schema, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso apposito parere, lamentando la violazione di specifiche competenze regionali e svolgendo, a tal fine, osservazioni critiche in relazione ad una serie di disposizioni ivi contemplate.

Acquisiti i suddetti pareri, unitamente a quelli delle competenti commissioni parlamentari, il Governo ha emanato il decreto impugnato.

Successivamente - in attuazione di quanto prescritto dall'art. 25, comma 3, della legge n. 62/2005, che consente l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua entrata in vigore - il Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo trasmesso alla Conferenza unificata.

Quest'ultima ha chiesto l'inserimento nel testo del Codice di una norma secondo la quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo ed integrativo, si applichino, anche in deroga all'art. 4 dello stesso Codice, «le disposizioni normative delle Regioni e delle Province autonome in materia di appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la stipulazione e l'approvazione dei contratti, il responsabile unico del procedimento, la pubblicazione dei bandi e le procedure di affidamento degli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, se non in contrasto con la normativa comunitaria».

Anche su tale schema di decreto si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, il quale ha, tra l'altro, suggerito di non inserire la norma richiesta in sede di Conferenza, ritenendo non opportuno, prima della decisione della Corte, apportare modificazioni agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 163/2006.

All'esito della acquisizione, tra l'altro, dei predetti pareri è stato emanato il d.lgs. 6/2007 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Legge comunitaria 2004); tale decreto, in conformità al parere del Consiglio di Stato, non ha apportato modifiche agli artt. 4 e 5, né ha inciso in modo significativo sul contenuto delle altre disposizioni impugnate.

Infine, è stato predisposto dal Governo un secondo schema di decreto correttivo in relazione al quale hanno espresso parere la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 6 giugno 2007.

All'esito del suddetto procedimento è stato emanato il d.lgs. 113/2007 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62).

Ciò chiarito, la Corte ha rilevato, in via preliminare, come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale.

E' stato già affermato che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sent. 303/2003).

Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale.

Tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.

Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti sono stati esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

Ancora in via preliminare, è apparso opportuno precisare che non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, distinguendo le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime sarebbero di spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell'ambito della potestà legislativa regionale.

La perimetrazione delle sfere materiali di competenza non può, infatti, essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto, come già

sottolineato, occorre fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.

Svolta questa premessa, la Corte è passata all'esame delle questioni di costituzionalità formulate con riferimento a ciascuna delle disposizioni del Codice oggetto d'impugnazione.

La Corte costituzionale ha respinto praticamente tutte le censure e gli attacchi al Testo unico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In nome della necessità di garantire la più ampia apertura del mercato, la Consulta ha promosso l'impostazione centralista del d.lgs. 163/2006 e ha respinto la pretesa delle Regioni di dettare proprie norme sulle gare e sui contratti.

Delle 74 censure che cinque Regioni (Lazio, Abruzzo, Toscana, Veneto e Piemonte) e la Provincia autonoma di Trento avevano mosso al Codice appalti, solo tre sono state accolte.

Ha passato indenne il vaglio della Consulta l'intero articolo 4 che stabilisce in modo netto il confine tra competenze statali e regionali.

Solo lo Stato quindi può dettare le regole su: qualificazione dei concorrenti, modalità di affidamento dei contratti, criteri di aggiudicazione, subappalto, progettazione, piani di sicurezza e vigilanza dell'Autorità sul mercato.

Alle Regioni restano poteri concorrenti sulla programmazione dei lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa e compiti del responsabile del procedimento.

Il ragionamento seguito nella sentenza è che la normativa sugli appalti deve rispondere a due obiettivi: assicurare la massima concorrenza e garantire «uniformità di trattamento» agli operatori.

Per questo sono necessarie - si legge nel testo - «uniformi procedure di evidenza pubblica».

La disciplina statale prevale dunque «su ogni altra fonte normativa». In sostanza, le gare non possono variare da una parte all'altra del Paese, altrimenti si altera la concorrenza.

E la nozione di tutela della concorrenza accolta dalla Consulta è la più ampia possibile.

Comprende, ad esempio, il subappalto che deve restare di piena competenza statale, perché, da un lato, attiene al contratto e dunque all'ordinamento civile (materia statale) e, dall'altro, perché «assolve a una funzione di concorrenzialità nel mercato».

Ma la Corte costituzionale si spinge oltre e supera uno dei tradizionali limiti imposti alla normativa statale: il criterio economico.

La sentenza infatti travolge il tradizionale riparto Stato-Regioni basato sul valore degli appalti.

Finora le Regioni avevano legiferato forti del fatto che la normativa statale era dettata in applicazione delle direttive comunitarie e dunque era vincolante solo per gli appalti sopra la soglia comunitaria, i più grandi.

Sotto queste soglie, le Regioni si ritenevano libere.

Per la Consulta, però, il criterio del valore non è più valido in quanto anche la giurisprudenza comunitaria ha ormai riconosciuto l'importanza di tutelare la concorrenza anche nelle piccole gare.

E dunque in nome del mercato anche sotto soglia «deve ammettersi la legittimazione statale».